




TRIBUNALE DI FOGGIA



Il Giudice, dott. Alessio Marfè,

visto il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 a tenore del quale *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*

richiamato l'articolo 2, comma 2, lettera g del predetto D.L.: *“1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;*

ritenuto pertanto doveroso disporre il rinvio d'ufficio delle cause la cui trattazione è fissata all'udienza del 12.3.2020;

rilevato infatti che nessuna di quelle cause rientra nelle eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del D.L. 11/2020;

PQM


Dispone il rinvio d'ufficio dei procedimenti già fissati per l'udienza del 12.3.2020 come di seguito:

- rinvia i procedimenti recanti r.g. n. 92000462/2009 e 3835/2013 al 29.6.2020;

- rinvia i procedimenti recanti r.g. n. 2757/2019 e 5806/2017 al 9.7.2020;
 - rinvia i procedimenti recanti r.g. n. 540/2014, 9082/2017, 7650/2019, 7872/2019 al 10.9.2020;
 - rinvia ogni altro procedimento al 13.7.2020;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Foggia, 9.3.2020

Il Giudice
(dott. Alessio Marfe)



9-3-2020
